

OGGETTO : COSTITUZIONE DELLA CENTRALE REGIONALE DEGLI ACQUISTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA L. R. 3 APRILE 2007 N. 14

DELIBERAZIONE	N.	805 <small>del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA</small>	IN	04/07/2008 <small>DATA</small>
----------------------	----	--	----	-----------------------------------

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" prevede, tra l'altro, che gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento;
- l'articolo 1, comma 455 della citata legge 296/2006 prevede che, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- l'articolo 1, comma 457 della citata legge 296/2006 prevede che le Centrali regionali e la Consip costituiscano un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi;
- l'articolo 7, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2007" prevede che, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili, la Regione costituisca la Centrale regionale di acquisto che opera in favore della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché, su loro formale richiesta, degli enti appartenenti al settore regionale allargato, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
 Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: auto;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA consorz
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

- l'articolo 7, comma 2 della l.r. 14/2007 prevede che l'azione della Centrale regionale di acquisto sia volta ad aggregare e standardizzare la domanda, monitorare i consumi, sviluppare la concorrenza, adeguare gli standard di qualità agli effettivi bisogni e semplificare il processo di acquisto;
- l'articolo 7, comma 5 della l.r. 14/2007 stabilisce che, per lo svolgimento dell'attività di Centrale regionale di acquisto, la Regione possa procedere alla costituzione di un apposito soggetto ovvero, per lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione, avvalersi di enti strumentali o di società interamente partecipate, anche costituite a tale scopo;
- l'articolo 8, comma 1 della l.r. 14/2007 prevede che il rapporto di servizio tra la Regione ed il soggetto che svolge l'attività di Centrale regionale di acquisto sia disciplinato da apposita convenzione-quadro di durata novennale, approvata dalla Giunta regionale;
- detta convenzione-quadro, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della l.r. 14/2007, è attuata mediante accordi operativi contenenti il mandato a stipulare le singole convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale in relazione ai diversi settori merceologici, nonché gli indicatori di risultato e le modalità di finanziamento della relativa gestione;
- l'articolo 8, comma 3 della l.r. 14/2007 prevede che, al fine di redigere i suddetti accordi operativi, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predisponga, di concerto con le altre strutture regionali, l'analisi del fabbisogno, per l'anno successivo, di beni e servizi standardizzabili necessari alla Regione ed agli enti di cui all'articolo 7 ovvero anche solo a parte di questi, analisi che potrà essere integrata nel corso dell'anno qualora emergano nuove esigenze non prevedibili nella fase di stima del fabbisogno;
- il fabbisogno di cui sopra, a mente dell'articolo 8, comma 4 della l.r. 14/2007, può essere rideterminato dalla Centrale sulla base dell'interesse formalmente manifestato dagli enti di cui all'articolo 7 in relazione e specifici settori merceologici;
- l'articolo 9, comma 1 della l.r. 14/2007 prevede che la Centrale regionale di acquisto, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 7, realizzi un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi di serie, standardizzabili secondo le esigenze comuni mediante la stipulazione di singole convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà;
- l'articolo 9, comma 2 della l.r. 14/2007 stabilisce che l'adesione alle convenzioni è obbligatoria per la Regione e per gli enti del servizio sanitario regionale, mentre è facoltativa per gli altri enti di cui all'articolo 7 i quali possono aderire, secondo le modalità stabilite dalla Centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante l'emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

consorz

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

- nella predetta ultima ipotesi, gli enti interessati si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel provvedimento di adesione, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di acquisto e contribuiscono all'analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili;
- l'articolo 10, comma 1 della l.r. 14/2007 prevede che la Centrale regionale promuova il ricorso alle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, concretizzate mediante gare telematiche ed il ricorso al mercato elettronico così come disciplinati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- l'articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)" prevede che le Regioni interessate, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 procedano ad una ricognizione delle cause e alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, stipulando apposito accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico;
- la Regione Liguria in data 6 marzo 2007 ha sottoscritto un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze che approva un piano di rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale;
- detto piano alla misura c.1 (contenimento costi dei beni e servizi) prevede misure per il contenimento e razionalizzazione per l'acquisizione di beni e servizi tra cui la gestione centralizzata degli appalti;

Considerato che:

- la costituzione di una Centrale regionale di acquisto comporta l'assolvimento di una serie di attività e di compiti sintetizzati nelle fasi di programmazione e gestione degli approvvigionamenti, analisi ed aggregazione della domanda, standardizzazione dei processi, selezione del fornitore, monitoraggio della fornitura, controllo sulla puntualità della domanda, comunicazione e promozione;
- la fase di programmazione e gestione degli approvvigionamenti non può che restare in capo alle pubbliche amministrazioni aderenti alle convenzioni che, grazie all'azione della Centrale, potranno liberare risorse da dedicare all'attività di pianificazione e di monitoraggio dei consumi;
- la fase di analisi ed aggregazione della domanda consiste nell'individuazione delle tipologie di beni e servizi standardizzabili da sottoporre a gara a livello regionale e nella raccolta dei dati programmatori di ciascun ente partecipante: esige il coinvolgimento della Centrale regionale di acquisto e trova un momento di sintesi nella predisposizione del fabbisogno annuo di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 14/2007, cui fa seguito la predisposizione degli accordi operativi che sono il formale e sostanziale presupposto per l'attivazione delle procedure di gara da parte della Centrale medesima;

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

consorz

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

- le fasi di standardizzazione dei processi e di selezione del fornitore consistono nell'esperienza, da parte della Centrale regionale di acquisto, di gare tradizionali e/o telematiche, stipula delle convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di beni o servizi determinati e comprendono l'onere di provvedere alla costituzione ed all'aggiornamento di un apposito albo fornitori suddiviso per classi merceologiche, distinto tra i fornitori iscritti a partecipare a gare pubbliche di tipo tradizionale e quelli abilitati a partecipare a sistemi di acquisizione di tipo telematico;
- la fase di monitoraggio della fornitura include la gestione dell'Osservatorio regionale dei prezzi e comporta sia la raccolta della documentazione inerente gli acquisti quali capitolati di gara o deliberazioni, che può essere estesa anche a beni o servizi non trattati direttamente dalla Centrale, sia la classificazione dei beni censiti;
- la fase di controllo sulla puntualità della domanda dev'essere effettuata in prima battuta dagli enti fruitori delle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di acquisto, che devono fornire alla Centrale stessa e alla Regione, almeno semestralmente, i dati inerenti l'andamento dei consumi reali rispetto alla programmazione annuale effettuata;
- la fase di comunicazione e promozione, in capo alla Centrale, è finalizzata a coinvolgere tutti i soggetti che partecipano o intendono partecipare con ruolo attivo alle fasi del processo di centralizzazione degli acquisti a livello regionale;
- la Centrale regionale di acquisto deve dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 14/2007 provvedendo a promuovere il ricorso a procedure telematiche di acquisizione nel rispetto del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 consistente nel "regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

Ritenuto che:

- ai fini della realizzazione della Centrale regionale di acquisto e del sistema a rete degli acquisti previsto è necessario definire opportune modalità di collaborazione con Consip S.p.A. e con la Centrale regionale di acquisto della Regione Emilia Romagna - Agenzia Intercent - ER - volte alla condivisione delle tecnologie già impiegate e della piattaforma informatica per dare corso all'esperienza di procedure di gara online e alla gestione delle convenzioni con le imprese aggiudicatrici delle gare;
- stante il vigente quadro normativo statale e regionale, la Centrale regionale di acquisto deve provvedere all'acquisizione di beni e servizi funzionali sia alle aziende del Servizio sanitario regionale (beni sanitari, servizi sanitari e servizi non sanitari), sia alla Regione e, eventualmente, agli

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

consorz

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



altri enti di cui all'articolo 7 della l.r. 14/2007 che hanno facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Centrale;

- gli acquisti in area sanitaria non possono prescindere dal coinvolgimento di clinici in grado di definire e condividere con il mondo medico ipotesi di equivalenza e standardizzazione di prodotti, per cui si rende necessario un rapporto di collaborazione tra la Centrale regionale di acquisto e l'Agenzia Sanitaria Regionale;

Atteso che:

- la dimensione e l'elevata complessità delle attività della Centrale regionale degli acquisti, consistenti principalmente nell'approvvigionamento di beni e servizi funzionali agli enti liguri del Servizio Sanitario Nazionale, sono tali da imporre la costituzione di un apposito soggetto in grado di conseguire significative economie di scala;
- la Giunta Regionale ha deciso di costituire un consorzio senza scopo di lucro composto dalla Regione, dalle aziende del Servizio sanitario regionale e dagli IRCSS liguri di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7, al quale aderiscono anche l'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, l'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova in quanto si tratta di enti a finanza derivata i cui disavanzi sono oggetto del piano di rientro di cui al citato accordo in data 6 marzo 2007;
- la composizione del consorzio trova la propria ratio nel disposto delle norme nazionali e regionali che impongono l'obbligo per gli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, mentre lasciano piena facoltà di adesione alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale;
- la struttura consortile, meglio definita nello schema di Statuto allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria, prevede la presenza dei seguenti organi:
 - Assemblea dei Soci: costituita dai rappresentanti degli enti consorziati:
per la Regione Liguria dal Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali e dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
per gli altri enti consorziati: dai Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Liguri, degli IRCSS liguri di cui alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7, dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dell'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova;
 - Direttore: nominato dalla Giunta regionale;
 - Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea dei Soci;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		consorz
PAGINA : 5		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

- in merito all'organizzazione del Consorzio, qualora dell'attività della Centrale si avvalessero anche altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, è ipotizzato un organico massimo di 18 unità, in distacco funzionale o in comando dagli enti consorziati, ferma restando la compatibilità finanziaria con il costo per il personale successivamente riportato che comprende anche la retribuzione del Direttore della Centrale e gli oneri riflessi gravanti sulla medesima;

Dato atto che gli Enti appartenenti al Servizio sanitario regionale riorganizzeranno l'attività di approvvigionamento per aree ottimali, così come previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 2006 n. 41, e che non procederanno alla sostituzione del personale dirigente e non dirigente che verrà distaccato o comandato presso la Centrale regionale di acquisto;

Rilevato che:

- la realizzazione della Centrale regionale di acquisto comporta:

COSTI DI IMPIANTO		
Voce di spesa	Importo	
acquisto ed implementazione di una piattaforma informatica in grado di gestire le convenzioni e le gare telematiche (con esclusione delle funzionalità "valutazione del fabbisogno" e "osservatorio prezzi")	€. 75.000,00	
interfaccia dei sistemi di contabilità aziendali con il portale regionale	€. 200.000,00	
acquisto di hardware	€. 25.000,00	
Totale	€. 300.000,00	
COSTI DI GESTIONE		
Voce di spesa	Importo annuo	Note
conduzione e manutenzione della parte informatica, da affidare a Datasiel ai sensi della l.r. 42/2006	€. 400.000,00	tali costi troveranno copertura nel bilancio regionale
retribuzione del personale del consorzio ed oneri riflessi	€. 500.000,00	<u>tale spesa non costituisce un costo aggiuntivo in quanto trattasi di personale trasferito dalle aziende sanitarie.</u>
osservatorio prezzi	€. 312.000,00	<u>non si tratta di un costo aggiuntivo in quanto è già sostenuto dal sistema sanitario regionale</u>

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		consorz
PAGINA : 6	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

affitto dei locali e spese generali (utenze, pulizie, tasse, ecc.)	0	<u>non vi è alcun costo, in quanto la Centrale regionale di acquisto sarà collocata presso l'ASL 3 di Genova</u>
consulenze legali e merceologiche e comunicazione	€. 300.000,00	<u>non costituisce un costo aggiuntivo in quanto è già sostenuto dal sistema sanitario regionale, anzi, si prevede una diminuzione complessiva di tali costi a carico delle singole Aziende, a fronte della quale sorgeranno per la Centrale costi di medesima natura, ma complessivamente di importo inferiore</u>
assicurazioni e indennità di carica del revisore dei conti	€. 20.000,00	si tratta di nuovi costi per il sistema sanitario regionale che troveranno copertura sugli accantonamenti effettuati dalla Regione per attività di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della l.r. 10/1995
Totale	€. 1.532.000,00	

- i costi di impianto dell'importo di € 300.000,00 trovano copertura nel modo seguente:
 - €. 100.000,00 nel bilancio regionale all'U.P.B. 18204;
 - €. 200.000,00 nel bilancio regionale all'U.P.B. 18104;
- i costi di gestione riferiti al II semestre 2008, trovano copertura nel modo seguente:
 - €. 200.000,00 nel bilancio regionale all'U.P.B. 18104;
 - €. 166.000,00 nel bilancio regionale all'U.P.B. 9.101;
 - € 400.000,00 nei bilanci delle aziende in corrispondenza dei costi di personale e degli analoghi costi per consulenze e comunicazione;

Considerato che:

- le economie di spesa derivanti dall'adozione del nuovo sistema di approvvigionamento sono stimabili intorno a 30.000.000,00 di euro, corrispondenti al 10 per cento del complesso della spesa storicamente

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
 Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTO </div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA consorz
PAGINA : 7	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



sostenuta dalle Aziende aderenti al Consorzio, attribuendo percentuali diversificate alle varie voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi ritenuti aggregabili, risultanti dai modelli CE 2006;

- le economie di spesa sono state valutate tenendo conto delle economie di scala ottenibili e della domanda aggregata della Regione Liguria, nonché dei primi risultati riscontrati a seguito della sperimentazione avviata per gli anni 2006 e 2007 dall'Osservatorio regionale dei prezzi e degli acquisti, finalizzata al contenimento della spesa per beni e servizi;
- detta percentuale di risparmio è stata stimata, oltreché tenendo conto delle esperienze maturate sugli acquisti unificati e confrontando quanto già ottenuto da realtà che utilizzano a regime tali sistemi di acquisto, anche considerando le economie che otterranno le singole amministrazioni aderendo alla Centrale regionale di acquisto, quali quelle derivanti dall'unificazione delle procedure di gara con particolare riguardo agli oneri legati alle pubblicazioni dei bandi ed ai costi di personale;
- altre economie, non quantificabili, suffragate dall'esperienza Consip S.p.A. e Intercent – ER, potranno essere ottenute mediante:
 - o il miglioramento della qualità dei beni e dei servizi acquistati, con riduzione degli sprechi dovuti all'abbandono di materiali di qualità scadente che spesso generano consumi maggiori rispetto alle esigenze effettive;
 - o la puntuale programmazione dei fabbisogni degli enti fruitori della Centrale ed il coinvolgimento ad orientarsi sull'impiego di prodotti standardizzati;
 - o il confronto tra professionisti, in modo che lo scambio di esperienze e conoscenze fra i clinici delle varie Aziende sanitarie consenta di definire meglio le specifiche tecniche e di limitare il ricorso a private industriali;
 - o la semplificazione delle procedure di approvvigionamento pubblico, che comporterà la riduzione dei tempi di accesso al mercato e l'impiego di sistemi dinamici di approvvigionamento, con estensione del numero di fornitori certificati e significativi impatti sui costi dei prodotti e della macchina burocratica;
 - o la maggiore specializzazione degli operatori pubblici, buyers, che consentirà di ridurre l'asimmetria informativa tra stazione appaltante e mercato;

Ritenuto di costituire il Consorzio denominato Centrale regionale di acquisto, senza scopo di lucro, composto dalla Regione Liguria e dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché dall'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dall'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e dall'Istituto Giannina Gaslini di Genova, di durata novennale prorogabile per eguale periodo, con il compito di stipulare convenzioni a livello regionale per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili che, per i profili di carattere informatico ed il ricorso a procedure telematiche di acquisizione nel rispetto del

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

consorz

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

D.P.R. n. 101/2002, potrà, avvalersi della società informatica regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Visti gli schemi di contratto di costituzione del Consorzio e di Statuto del Consorzio, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto di dare mandato al Settore Amministrazione Generale di predisporre lo schema di convenzione-quadro con la Centrale regionale di acquisto di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 14/2007, da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

Visti:

- la legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 26;
- il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., articolo 33;
- la legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 449, 455 e 456;
- la legge regionale 3 aprile 2007, n. 14, articolo 7, 8, 9 e 10;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali ed Informatica, di concerto con l'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di costituire il Consorzio denominato Centrale regionale di acquisto, senza scopo di lucro, tra la Regione Liguria, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere Liguri, gli IRCSS di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7, l'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, l'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, di durata novennale prorogabile per eguale periodo, per l'acquisizione di beni e servizi standardizzabili;

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		consorz
PAGINA : 9	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

2. di approvare gli schemi di contratto di costituzione del Consorzio e di Statuto del Consorzio, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli altri enti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 possono aderire avvalersi dell'attività del Consorzio anche aderendo al medesimo;
4. di dare atto che il personale dirigente e dipendente del Consorzio sarà individuato, su proposta dell'Assemblea dei Soci, dai singoli enti consorziati all'interno del proprio personale tra soggetti con esperienza maturata presso gli uffici acquisti secondo le entità numeriche di cui in premessa, ferma restando la compatibilità finanziaria con il costo per il personale riportato al punto 6 della presente deliberazione che comprende anche la retribuzione del Direttore della Centrale e gli oneri riflessi gravanti sulla medesima;
5. di dare atto che il personale dirigente e non dirigente impiegato nel Consorzio non verrà sostituito negli enti sanitari di provenienza.
6. di dare atto che la realizzazione della Centrale regionale di acquisto comporta:

COSTI DI IMPIANTO

Voce di spesa	Importo
acquisto ed implementazione di una piattaforma informatica in grado di gestire le convenzioni e le gare telematiche (con esclusione delle funzionalità "valutazione del fabbisogno" e "osservatorio prezzi")	€. 75.000,00
interfaccia dei sistemi di contabilità aziendali con il portale regionale	€. 200.000,00
acquisto di hardware	€. 25.000,00
Totale	€. 300.000,00

COSTI DI GESTIONE

Voce di spesa	Importo annuo	Note
conduzione e manutenzione della parte informatica, da affidare a Datasiel ai sensi della l.r. 42/2006	€. 400.000,00	tali costi troveranno copertura nel bilancio regionale
retribuzione del personale del consorzio ed oneri riflessi	€. 500.000,00	<u>tale spesa non costituisce un costo aggiuntivo in quanto trattasi di personale trasferito dalle aziende sanitarie.</u>

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

consorz

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

osservatorio prezzi	€. 312.000,00	<u>non si tratta di un costo aggiuntivo in quanto è già sostenuto dal sistema sanitario regionale</u>
affitto dei locali e spese generali (utenze, pulizie, tasse, ecc.)	0	<u>non vi è alcun costo, in quanto la Centrale regionale di acquisto sarà collocata presso l'ASL 3 di Genova</u>
consulenze legali e merceologiche e comunicazione	€. 300.000,00	<u>non costituisce un costo aggiuntivo in quanto è già sostenuto dal sistema sanitario regionale, anzi, si prevede una diminuzione complessiva di tali costi a carico delle singole Aziende, a fronte della quale sorgeranno per la Centrale costi di medesima natura, ma complessivamente di importo inferiore</u>
assicurazioni e indennità di carica del revisore dei conti	€. 20.000,00	si tratta di nuovi costi per il sistema sanitario regionale che troveranno copertura sugli accantonamenti effettuati dalla Regione per attività di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della l.r. 10/1995
Totale	€. 1.532.000,00	

7. di dare atto che i costi di impianto dell'importo di € 300.000,00 trovano copertura nel modo seguente:
- €. 100.000,00 nel bilancio regionale all'U.P.B. 18204;
 - €. 200.000,00 nel bilancio regionale all'U.P.B. 18104;
8. di dare atto che i costi di gestione, riferiti al II semestre 2008 anziché annuale, trovano copertura nel modo seguente:
- €. 200.000,00 nel bilancio regionale U.P.B. 18.104;
 - €. 166.000,00 nel bilancio regionale U.P.B. 9.101;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
 Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTO </div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA consorz
PAGINA : 11	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/303542
DEL PROT. ANNO..... 2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali
Amministrazione Generale - Settore

– € 400.000,00 nei bilanci delle aziende in corrispondenza dei costi di personale e degli analoghi costi per consulenze e comunicazione;

9. di dare mandato al Settore Amministrazione Generale di predisporre lo schema di convenzione-quadro con la Centrale regionale di acquisto di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 14/2007, da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

-----FINE TESTO-----

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

04/07/2008 (Dott. Mario Martinero)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

consorz

PAGINA : 12

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno _____ del mese di _____ in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

TRA

L'Ente REGIONE LIGURIA con sede in Genova, Via Fieschi 15, C.F.00849050109, rappresentata da _____, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova Via Fieschi 15

L'Azienda Sanitaria Locale n. 1 – denominata ASL 1 Imperiese, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott.ssa _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Imperia, Via, _____;

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 – denominata ASL 2 Savonese, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Savona, Via _____;

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 – denominata ASL 3 Genovese, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via Bertani, _____;

L'Azienda Sanitaria Locale n. 4 – denominata ASL 4 Chiavarese, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Chiavari, Via _____;

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 – denominata ASL 5 Spezzino, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, a La Spezia, Via _____;

L'Azienda Ospedaliera San Martino di Genova, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via _____;

L'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via _____;

L'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via _____;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

04/07/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

L'Istituto Giannina Gaslini di Genova, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via _____;

L'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, C.F. _____, in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 e seguenti c.c. è costituito un consorzio per lo svolgimento delle attività di Centrale regionale degli acquisti di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14, e secondo le prescrizioni fissate ai commi 455 e 456 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 a fini di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili a favore delle amministrazioni pubbliche consorziate.
2. Il consorzio è denominato: Centrale regionale di acquisto;
3. La sede del consorzio è fissata in Via Fieschi, 15;
4. La durata del consorzio è di anni nove, con facoltà di essere prorogata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale ligure.
5. Organi del Consorzio, sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Direttore;
 - c) Il Revisore dei conti.La composizione, la nomina e il funzionamento degli organi del consorzio è disciplinata dallo Statuto allegato al presente atto.
6. Il Consorzio ha il potere di stipulare convenzioni in favore degli enti consorziati e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nell'ambito regionale di competenza, individuando la parte contraente mediante esperimento di procedure di acquisizione pubblicistiche, nonché dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 14/2007, provvedendo a promuovere il ricorso a procedure telematiche di acquisizione nel rispetto del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.
7. La quota consortile unitaria è pari a €. 1.000,00. Oltre alla quota consortile i soci sono tenuti al versamento di contributi periodici per le spese di gestione del consorzio.
8. Il funzionamento del consorzio è regolato dallo Statuto, allegato al presente atto, dalle norme ad esso dedicate della legge regionale 14/2007 e dalle eventuali norme regolamentari predisposte dallo stesso Consorzio.
9. Per quanto non previsto si rinvia agli artt. 2602 e segg. del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

04/07/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

STATUTO DEL CONSORZIO

ARTICOLO 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituito, ai sensi degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. del codice civile, un consorzio con attività esterna, senza fini di lucro, composto dalla Regione Liguria e dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché dall'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dall'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e dall'Istituto Giannina Gaslini di Genova, denominato Centrale Regionale di Acquisto.
2. Il Consorzio, istituito in forza di deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14, è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio sono regolati dalle disposizioni contenute nella legge regionale 14/2007, nei provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, dal presente Statuto e dalle altre norme adottate dal Consorzio medesimo nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

ARTICOLO 2 –Sede

1. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Genova, Via Fieschi n. 15 e sede operativa presso l'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese.

ARTICOLO 3 – Scopo e attività del Consorzio

1. Per il perseguimento dello scopo di contenere e razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili in favore degli enti consorziati ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14/2007, il Consorzio opera, senza fini di lucro, svolgendo le attività secondo le modalità indicate nella medesima legge, in particolare per l'aggregazione e standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza, l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e la semplificazione del processo di acquisto.
2. In particolare, il Consorzio provvede, attraverso ordinarie procedure di diritto pubblico per la scelta del contraente, a stipulare apposite convenzioni in favore degli enti consorziati, nonché degli enti indicati all'articolo 7 della l.r. 14/2007.
3. Il contenimento della spesa per beni e servizi deve avvenire attraverso strategie e strumenti che consentano la riduzione dei costi unitari di acquisto, economie di scala, lo sviluppo equilibrato della competitività ed il mantenimento di standard qualitativi adeguati alle esigenze delle amministrazioni interessate al processo.
4. Per il potenziamento della qualità dei processi decisionali delle amministrazioni consorziate finalizzati all'autonoma pianificazione dei fabbisogni, all'effettuazione degli acquisti e al controllo dei consumi, il Consorzio opera attraverso l'offerta di servizi tecnici e professionali, inclusi quelli diretti ad aumentare la conoscenza dei dati e delle informazioni, analisi di benchmark e la condivisione di pratiche di eccellenza.
5. Il Consorzio concorre allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, nell'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'introduzione e la promozione dell'utilizzo di sistemi elettronici di negoziazione, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 mediante gare telematiche ed il ricorso al mercato elettronico nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

04/07/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

6. È compito del Consorzio promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse tipologie di approvvigionamento telematico.

ARTICOLO 4 – durata del consorzio

1. La durata del Consorzio è stabilita in anni nove, rinnovabili mediante apposita deliberazione della Giunta della Regione Liguria.

ARTICOLO 5 – fondo consortile e fondo di gestione

1. Il fondo consortile è costituito
 - a) dalle quote di partecipazione dei consorziati;
 - b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del fondo consortile;
 - c) dai contributi che saranno erogati con destinazione al fondo consortile da parte dell'erogante.
2. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per l'assunzione delle obbligazioni verso terzi e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile di cui all'articolo 3.
3. Ai sensi del 1° comma dell'art. 2615 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte in nome e per conto del Consorzio da parte di chi ne ha la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
4. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio, per conto dei singoli consorziati, trova applicazione il 2° comma dell'articolo richiamato al capoverso che precede.
5. La quota unitaria di partecipazione al Consorzio destinata alla costituzione del fondo consortile è pari a € 1.000,00. Ogni consorziato parteciperà al consorzio con una quota o multipli di essa.

ARTICOLO 6 – contributi dei consorziati

1. Oltre alla quota iniziale di partecipazione al Consorzio, i consorziati sono tenuti a versare contributi periodici destinati alle spese di gestione del consorzio.
2. Il Direttore richiederà ai consorziati i contributi annuali, da ciascuno dovuti, determinati dall'Assemblea in base al Bilancio di Previsione di cui al successivo articolo 13 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 – organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Direttore;
 - c) Il Revisore dei conti.

ARTICOLO 8 – assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti degli enti consorziati ed è così composta:
 - per la Regione Liguria: dal Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali e dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;

- per gli altri enti consorziati: dai Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Liguri, degli IRCSS liguri di cui alla L.R. 31 marzo 2006 n. 7, dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dell'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.
- 2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente entro il 30 aprile di ciascun anno per approvare il rendiconto dell'esercizio precedente. È altresì convocata dal Presidente per deliberare su ogni altro oggetto a norma di Statuto e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta il Direttore della Centrale ovvero tanti soci che rappresentino almeno il 30% dei consorziati.
- 3. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata da inviarsi a ciascun consorziato almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza l'Assemblea potrà essere convocata a mezzo telefax o telegramma da spedirsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le adunanze di prima e seconda convocazione non possono essere tenute lo stesso giorno, ma con intervallo di almeno 24 ore.
- 4. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al fondo consortile. In seconda convocazione è regolarmente costituita e può deliberare con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno il 30% delle quote di partecipazione al fondo consortile.
- 5. Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote unitarie di partecipazione.
- 6. Non è ammessa la rappresentanza dei consorziati per delega ad altro consorziato.
- 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza da altra persona designata dai partecipanti. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Centrale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore della Centrale.
- 8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza e vincolano anche gli assenti e i dissenzienti. Le deliberazioni concernenti:
 - a) la modifica dello Statuto;
 - b) lo scioglimento anticipato del Consorzio;
 - c) l'ammissione di nuovi consorziati e ogni adempimento relativo,sono prese con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea in seduta plenaria.
- 9. La Giunta regionale, in caso di gravi illegittimità nella gestione del Consorzio o di perdurante dissesto economico e finanziario o di impossibilità degli organi consortili ad operare, può deliberare la revoca dalla carica del Direttore e nominare un commissario straordinario che si sostituisce con pienezza di poteri allo stesso, per il termine strettamente necessario alla nomina del nuovo Direttore e, comunque, per un periodo non eccedente i sei mesi.

ARTICOLO 9 – presidente dell'assemblea dei soci

- 1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è di diritto il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali.
- 2. Il Presidente convoca l'Assemblea e ne dirige i lavori.

ARTICOLO 10 – direttore

- 1. Il Direttore della Centrale regionale di acquisto è nominato dalla Giunta regionale che ne fissa il trattamento economico per un importo contenuto, in base alla vigente normativa, entro il corrispettivo

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

04/07/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

percepito dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Liguria, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il candidato alla carica di Direttore della Centrale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche;
 - b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie ed esperienza nel settore dell'acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
2. Direttore è il legale rappresentante della Centrale, ne dirige e ne coordina l'attività con pieni poteri sulla gestione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci per legge o per Statuto.
3. Il Direttore stipula la convenzione-quadro con la Regione Liguria, gli accordi operativi attuativi della stessa e le singole convenzioni con gli operatori economici aggiudicatari delle gare espletate dalla Centrale; in particolare, adotta i seguenti atti:
- a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità concernenti fra l'altro l'assetto organizzativo della Centrale, il fabbisogno, l'acquisizione e la gestione del personale tenuto conto dei contenuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____ . Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.
 - b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo e i provvedimenti di variazione al bilancio. Questi documenti debbono essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
 - c) la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dalla Centrale. Questo documento deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 11 – revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Revisore dei conti esamina, sotto il profilo della regolarità contabile gli atti del Consorzio, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore. Il Revisore presenta annualmente all'Assemblea dei Soci, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria della Centrale Regionale di Acquisto.
3. L'indennità lorda spettante al Revisore dei conti è fissata dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 12 – principi di organizzazione e personale

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, punto 1 sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, garantendo l'adeguamento costante della struttura e dei meccanismi operativi:
 - a criteri di trasparenza e di efficienza professionale e manageriale nella promozione del sistema regionale di negoziazione telematica;
 - all'efficace perseguimento degli obiettivi di risultato deliberati dall'Assemblea dei Soci;
 - a metodi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed i mercati di fornitura, con particolare riguardo ad interventi di comunicazione, formazione e affiancamento sullo sviluppo della competitività dei mercati, in particolare di quelli elettronici.
2. Ai fabbisogni di personale il Consorzio fa fronte nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del ____ e comunque secondo le disposizioni approvate da quest'ultima.

ARTICOLO 13 – contabilità e bilancio

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, punto 1 sono disciplinate le modalità di formazione del Bilancio, redatto secondo lo schema legale ispirato a norme di derivazione europea. Il Bilancio si compone di tre documenti:
 - *Stato Patrimoniale*
 - *Conto Economico*
 - *Nota integrativa*A corredo del Bilancio il Direttore presenta la relazione sulla gestione.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il Bilancio di previsione è adottato dal Direttore e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre di ciascun esercizio e riferito all'esercizio successivo.
3. Il Bilancio di previsione è corredato da una relazione illustrativa e dal prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.
4. Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere adottato dal Direttore e sottoposto all'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre di ogni anno insieme al Bilancio di previsione. È redatto per un arco temporale di tre anni e rappresenta l'attività che sarà svolta dal consorzio in termini economici, finanziari e patrimoniali. In considerazione del significativo lasso di tempo cui il documento si riferisce, lo stesso è soggetto ad aggiornamento e/o revisione annuale.
5. Il Bilancio d'esercizio è adottato dal Direttore e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, salvo proroga, contenuta entro sessanta giorni, autorizzata dalla Giunta della Regione Liguria in forza di motivate ragioni.
6. Il Consorzio non può stipulare mutui o emettere prestiti obbligazionari.

ARTICOLO 14 – gestione e consistenza delle risorse finanziarie

1. Costituiscono entrate per il finanziamento della gestione dell'attività consortile:
 - a) le quote di partecipazione al fondo consortile ed i contributi di cui agli articoli 5 e 6 del presente Statuto.
 - b) eventuali proventi derivanti da rapporti di servizio o convenzioni per la fornitura di beni o servizi a pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico;
 - c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.
2. Il Consorzio, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di tesoreria ovvero, se possibile, si avvale della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Liguria.

ARTICOLO 15 – ammissione di nuovi consorziati

1. L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea in seduta plenaria. L'Assemblea dei Soci delibererà contestualmente modalità, condizioni e termini per il versamento delle quote di partecipazione.

ARTICOLO 16 – scioglimento e liquidazione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

04/07/2008 (Dr. Giuseppe Putignano)

1. Il Consorzio si scioglie di diritto qualora consegua le sue finalità ovvero non sia più in grado di perseguirle.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare uno o più liquidatori, ove tale nomina per qualsiasi ragione non fosse possibile il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova, ad istanza del Direttore o dei Soci.
3. Il fondo consortile che residuasse, dopo aver pagato le passività e le spese di liquidazione, sarà ridistribuito ai consorziati in proporzione alle loro quote di partecipazione.

ARTICOLO 17 – controversie

1. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione delle norme contenute nel presente Statuto sarà demandata ad un Collegio di tre arbitri irrituali amichevoli compositori, nominati uno da ciascuno delle parti in lite ed il terzo dai due così nominati; in caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.
2. Ove le parti in lite fossero più di due, tutti gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova, sentite le parti in lite.
3. Gli arbitri renderanno le proprie determinazioni in forma scritta, motivandole pro bono et aequo, sentite le parti e senza vincolo di procedura entro 60 giorni dalla richiesta. Le parti s'impegnano fin d'ora ad accettarle, in quanto provenienti dalla loro stessa volontà.

ARTICOLO 18 – disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

FINE TESTO
